

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA**

Composta dagli **Ill.mi Sigg.ri Magistrati:**

Dott. PICCININNI CARLO – Presidente
Dott. CIRILLO ETTORE – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (omissis)-2009 proposto da:

SOCIO 1 SNC

- *ricorrente* -

Contro

EQUITALIA

AGENZIA DELLE ENTRATE

- *controricorrenti* -

nonchè contro

SOCIO 2 SNC

- *intimato* -

avverso la sentenza n. (OMISSIS)/2007 della COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata il 20/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2014 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il ricorrente l'Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato (OMISSIS) su delega dell' Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l'inammissibilità;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 dicembre 2007 la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigetta gli appelli proposti da SOCIO 1 E SOCIO 2 SNC confermando il recupero dell'IVA dovuta dal 1993 al 1997 (€ 2.629.449,75), con sanzioni e accessori, fatto dalla EQUITALIA mediante cartella notificata ai contribuenti, quali soci *pro tempore* della SOCIETA' SNC.

Sentenza, Cassazione civile, sez. quinta, Pres. Piccininni- Rel. Cirillo, 21 novembre 2014, n. 24795

2. Il giudice d'appello motiva la decisione confermativa, ritenendo che la cartella è stata correttamente notificata, rispetta tutti i requisiti formali richiesti dalla legge e riguarda debiti fiscali giudizialmente accertati in via definitiva nei confronti della SOCIETA' SNC, della quale SOCIO 1 E SOCIO 2 erano soci illimitatamente responsabili nei periodi d'imposta dal 1993 al 1997.

3. Propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, solo SOCIO 1; l'Agenzia delle entrate e la EQUITALIA resistono con controricorsi, mentre l'altro intimato SOCIO 2 non spiega alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il **primo motivo** - denunciando pretesa violazione degli artt. 57 d.lgs. 546/1992 e 112 cod. proc. civ. - il ricorrente interroga la Corte chiedendo "*se il giudice debba pronunciare nei limiti della domanda secondo le eccezioni, i fatti e le ragioni giuridiche allegate dalla parti nelle rispettive difese*".

Il mezzo è inammissibile.

Infatti, il motivo di ricorso per cassazione con cui si denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. da parte del giudice di merito, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., deve essere concluso in ogni caso con la formulazione di un quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366-bis del codice di rito civile, che non può essere generica (esaurendosi nella enunciazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), né può omettere di precisare su quale questione il giudice aveva ommesso di pronunciare o aveva pronunciato oltre i limiti della domanda. (Sez. L, Sentenza n. 4146 del 21/02/2011, Rv. 616476).

2. Con il **secondo motivo** - denunciando pretesa violazione degli artt. 24 e 32 d.lgs. 546/1992, 113 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost. - il ricorrente interroga la Corte chiedendo "*se il ricorrente per replicare alle deduzioni e produzioni delle parte resistente possa avvalersi dello strumento processuale delle memoria di cui all'art. 32 d.lgs. 546/92 allorquando si limiti a controdedurre ai nuovi elementi di fatto e diritto introdotti dal proprio avversario e non introduca, a propria volta, nuovi elementi di fatto e diritto in ordine a cui chiede pronuncia*".

Il mezzo è inammissibile.

Il ricorrente trascura che, ai sensi dell'art. 366-bis cod. proc. civ., il quesito inerente a censura in diritto - dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale - non può essere, come nella specie, meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per poter mettere la Corte in grado di comprendere dalla sola lettura dello stesso, l'errore asseritamente compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile.

Ne consegue che esso non può consistere nel mero interpello della Corte contenuto nel quesito in esame (Sez. 5, Sentenza n. 3530 del 07/03/2012), ciò risolvendosi in una generica istanza di decisione sull'esistenza delle violazioni di legge denunciate nel motivo (Sez. U, Sentenza n. 21672 del 23/09/2013).

3. Con il **terzo motivo**, il ricorrente denuncia vizi di contraddittoria e insufficiente motivazione, lamentando che la sentenza d'appello -nell'affrontare la questione se la cartella e i ruoli ivi contenuti esponessero o meno le indicazioni necessarie e sufficienti per considerare la pretesa correttamente motivata - avrebbe offerto un argomentare illogico, apparente e di mero stile.

4. Inoltre denuncia, con il **quarto motivo**, plurime violazioni norme di diritto (artt. 3 l. 241/1990, 7 l. 212/2000, 12 d.p.r. 602/1973, 6 d.lgs. 32/2001, 24 Cost.), affermando che le indicazioni contenute

Sentenza, Cassazione civile, sez. quinta, Pres. Piccininni- Rel. Cirillo, 21 novembre 2014, n. 24795

nella cartella non sarebbero state sufficienti *"all'individuazione della pretesa nei suoi elementi soggettivi e oggettivi"* e, quindi, sarebbero state malamente valutate del giudice di merito, che aveva pure erroneamente disatteso l'eccezione di nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento.

Entrambi i mezzi sono infondati.

Innanzitutto, il ricorrente trascura che per la mancata indicazione del responsabile del procedimento la sanzione della nullità è stata introdotta dall'art. 36, comma 4-ter, di. 248/2007 soltanto per le cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008. (Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010, Rv. 613232).

Quanto alle pretese carenze della cartella, va ricordato che essa, prevista dall'art. 25 d.p.r. 602/1973 quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, dev'essere predisposta unicamente secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 2). L'art. 12 del d.p.r. n. 602 cit. si limita a richiedere che ruoli e conseguenti cartelle contengano *"il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa"*.

Ne deriva che è sufficiente l'indicazione di circostanze utili ai fini dell'individuazione dell'atto prodromico e/o della pretesa fiscale, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (Sez. 5, Sentenza n. 11466 del 25/05/2011, Rv. 618080).

Nella specie, il ricorrente, pur dolendosi della congruità del giudizio espresso dalla commissione regionale sul contenuto della cartella, non osserva neppure l'onere di riportare per esteso i passi salienti dell'atto che assume erroneamente valutati in appello (Sez. 5, Sentenza n. 10833 del 28/06/2012 e giur. ivi cit.).

Comunque, dall'esordio (pag. 2-3) del ricorso, si desume che la cartella contiene sicuramente almeno i numeri dei ruoli, l'indicazione dell'imposta dovuta e delle pretese accessorie (sanzioni, etc.), nonché la fonte giudiziale dell'obbligazione tributaria con i dati della sentenza di riferimento.

Risultano esposti, dunque, quegli elementi indispensabili per consentire al ricorrente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della pretesa, ancorché la sua motivazione sia assolta *per relationem* rispetto ad altro atto che costituisce il presupposto dell'imposizione, cioè la sentenza nei confronti della SOCIETA' S.N.C. di cui sono indicati gli estremi di R.G. relativi alla sua pubblicazione (conf. in generale Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010, Rv. 613233).

Peraltro, va ricordato che ove mai si faccia rinvio ad altro atto senza indicazione o con indicazione carente dei relativi estremi di notificazione o pubblicazione, ciò non conduce di per sé alla dichiarazione di nullità, se la cartella sia impugnata dal contribuente il quale, come nella specie, dimostri aver avuto piena conoscenza dei presupposti della pretesa e ometta di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto avrebbe determinato al suo diritto di difesa. (Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010, Rv. 613234)

5. Con il **quinto motivo**, denunciando plurime violazioni di norme di diritto (artt. 2291 cod. civ., 101 cod. proc. civ., 14 d.lgs. 546/1992, 24 e 111 Cost.), il ricorrente contesta che le sentenze nei confronti della SOCIETA' SNC gli siano opponibili quale ex socio, sia perché il fisco non gli aveva notificato né l'atto impositivo contro la società, né gli esiti giudiziari del successivo contenzioso, sia perché egli aveva receduto dalla società anteriormente (1999) alle sentenze di primo (n. 49/22/00 del 2000) e secondo grado (n. 15/05/02 del 6 giugno 2002).

Il motivo non è fondato.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione, con la conseguenza, sul piano processuale, dell'esclusione del litisconsorzio necessario, erroneamente invocato dall'odierno ricorrente (Sez. 2, Sentenza n. 19985 del 30/08/2013, Rv. 627807).

Pertanto, nel caso di accertamento IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non si determina, in caso d'impugnazione, la necessità del *simultaneus processus* nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dagli artt. 40, comma 2, d.p.r. 600/1973 e 5 TUIR, di unicità di accertamento e automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci. (Sez. 5, Ordinanza n. 12236 del 19/05/2010, Rv. 613071).

In ambito IVA resta, dunque, ferma l'ordinaria responsabilità illimitata e solidale dei soci della società in nome collettivo, di cui all'art. 2291 cod. civ., che opera, in assenza di un'espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti (Sez. 5, Sentenza n. 10584 del 09/05/2007, Rv. 597332).

Vale, pertanto, il principio generale, secondo cui la sentenza pronunciata nel processo tra il creditore della società e una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e, quindi, ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l'art. 477 cod. proc. civ., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato (Sez. 1, Sentenza n. 1040 del 16/01/2009, Rv. 606369).

Si risolve, infatti, l'imperfetta personalità giuridica della società di persone in quella dei soci, i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi solo dalla sussidiarietà, mentre la pienezza del potere di gestione in capo ad essi finisce con il far diventare dei soci i debiti della società (Sez. 3, Sentenza n. 6734 del 24/03/2011, Rv. 617488).

Sul piano tributario il socio, pur essendo privo della qualità di contribuente, resta sottoposto all'esazione del debito fiscale definitivamente accertato nei confronti della società di persone, alle ordinarie condizioni poste dall'art. 2304 cod. civ., senza che risulti necessario la notificargli l'atto impositivo originario e/o gli atti amministrativi e/o processuali conseguenti (Sez. 5, Sentenza n. 19188 del 06/09/2006, Rv. 593856).

Nella specie il ricorrente nulla rileva circa il contenuto concreto del pregresso accertamento giudiziale e dell'obbligazione solidale a suo carico, salvo il fatto che si è proceduto con cartella direttamente nei suoi confronti, ancorché egli avesse receduto dalla società sin dal 1999.

Si tratta di rilievi del tutto non conferenti riguardo alla riscossione dell'IVA.

Infatti, il socio di società di persone, in caso di recesso o cessione della quota, è responsabile per le tutte le obbligazioni sociali, e perciò anche tributarie, esistenti al giorno dello scioglimento del rapporto sociale (artt. 2290, 2291, 2269, 2267, 2300 cod. civ.), sicché la sua responsabilità è diretta ancorché sussidiaria ex art. 2304 cod. civ. (Sez. 5, Sentenza n. 20447 del 06/10/2011, Rv. 619314).

6. Con il **sesto motivo**, denunciando violazione di norme processuali (artt. 156 e 160 cod. proc. civ.), il ricorrente lamenta che la relata di notificazione della cartella sarebbe intonsa, non sottoscritta e priva di ogni indicazione circa l'attività compiuta, sì da dar luogo a "*inesistenza dell'attività notificatoria stessa*", carenza non surrogabile dalla "*cartolina di ritorno della spedizione postale dell'atto*".

Il motivo non è fondato.

In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto fiscale, eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario o dal delegato per la riscossione, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 890/1982 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ.

Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (Sez. 5, Sentenza n. 15315 del 04/07/2014, Rv. 631551; conf. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012, Rv. 622974).

7. Con il **settimo motivo**, denunciando violazione dell'art. 42 d.p.r. 600/1973, il ricorrente lamenta che il giudice d'appello avrebbe trascurato che, *"quando i ruoli portati dalla cartella esattoriale costituiscono il primo atto notificato al contribuente in relazione alla pretesa fatta valere, tali atti assumono valenza accertativa così rendendo necessaria la sottoscrizione degli stessi"*.

Il motivo non è fondato.

La cartella esattoriale, prevista dall'art. 25 del d.p.t. 602/1973 quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, dev'essere predisposta secondo il modello approvato con decreto ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell'agente delle riscossione, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l'indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice (Sez. 5, Sentenza n. 14894 del 05/06/2008, Rv. 603597), giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge (Sez. 5, Sentenza n. 13461 del 27/07/2012, Rv. 623507; conf. Sez. 5, Sentenza n. 4757 del 27/02/2009, Rv. 606746).

8. In conclusione, il ricorso deve essere interamente rigettato con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità; esse sono liquidate in dispositivo con riferimento alle sole attività di studio e di difesa introduttiva per L'AGENZIA DELLE ENTRATE, assente all'odierna pubblica udienza, e con riferimento pure alla fase decisoria per EQUITALIA, partecipante anche alla discussione, mentre, in assenza di attività difensiva, nulla si dispone quanto all'altro intimato, SOCIO 2.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate a favore di EQUITALIA in € 11300 per compensi (oltre a € 200 per borsuali e agli oneri di legge) e AGENZIA DELLE ENTRATE in € 9000 per compensi (oltre alle spese prenotate a debito).

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2014

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*